

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

30 DOMENICA**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, e non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, hanno effettuato il primo versamento entro il 17-6-2013, devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,14%.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1.

Per quanto riguarda gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, per i quali i normali termini di versamento sono stati differiti all'8-7-2013 e al 20-8-2013 con la maggiorazione dello 0,40%,

gli interessi da calcolare sull'eventuale rateazione sono diversi e sono quelli pubblicati in tabella 2.

Si tenga presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount

INPS

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 56 del 10-4-2013 consultabile sul sito www.inps.it

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce



Il differimento dei normali termini di versamento delle imposte comporta l'applicazione di una maggiorazione degli importi dello 0,40%

sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, n. 20474 e n. 24153, rispettivamente del 27 settembre, 28 ottobre e 20-12-2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

TABELLA 1 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2013 per i contribuenti non interessati dalla proroga

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 17 giugno		Versamento della 1ª rata dal 18 giugno al 17 luglio (*)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	17-6	0,00	17-7	0,00
2ª	1-7	0,14	31-7	0,14
3ª	31-7	0,47	2-9	0,47
4ª	2-9	0,80	30-9	0,80
5ª	30-9	1,13	31-10	1,13
6ª	31-10	1,46	2-12	1,46
7ª	2-12	1,79		

Soggetti titolari di partita Iva

1ª	17-6	0,00	17-7	0,00
2ª	16-7	0,32	20-8	0,32
3ª	20-8	0,65	16-9	0,65
4ª	16-9	0,98	16-10	0,98
5ª	16-10	1,31	18-11	1,31
6ª	18-11	1,64		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

TABELLA 2 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2013 per i contribuenti interessati dalla proroga

Rata	Versamento della 1ª rata entro l'8 luglio		Versamento della 1ª rata dall'8 luglio al 20 agosto (*)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	8-7	0,00	20-8	0,00
2ª	31-7	0,24	2-9	0,11
3ª	2-9	0,57	30-9	0,44
4ª	30-9	0,90	31-10	0,77
5ª	31-10	1,23	2-12	1,10
6ª	2-12	1,56		

Soggetti titolari di partita Iva

1ª	8-7	0,00	20-8	0,00
2ª	16-7	0,09	16-9	0,29
3ª	20-8	0,42	16-10	0,62
4ª	16-9	0,75	18-11	0,95
5ª	16-10	1,08		
6ª	18-11	1,41		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

INAIL**Richiesta riduzione contributi 2013.**

Le aziende agricole attive da almeno un biennio, in regola con tutti gli obblighi sulla sicurezza e igiene del lavoro, previsti dal decreto legislativo n. 81 del 9-4-2008 e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono entro oggi presentare domanda all'Inail, esclusivamente in via telematica, per chiedere la riduzione fino a un massimo del 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti.

Data la particolarità della scadenza si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

PUBBLICITÀ**Pagamento 3^a rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.**

Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-6-2009;

- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2011;

- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-6-2009 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-6-2009 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2013 a pag. 78.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE**Tardivo versamento entro 30 giorni.**

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2013, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche che presentano entro oggi, tramite gli uffici postali, il modello Unico 2013 cartaceo, anche nella versione «Mini», che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2011 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2012 dovuti in base al mo-



Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare eventuali errori nel saldo delle imposte per il 2011 o nell'acconto per il 2012

dello Unico 2012 ovvero hanno presentato il mod. Unico 2012 con dati infedeli. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2013 in via telematica entro il 30-9-2013 possono, sempre entro la stessa data, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore, relativa all'anno d'imposta 2011.

MESE DI LUGLIO ●●●

2 MARTEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario